Lettera "**A**"

STATUTO "CER CAPANNORI"

Articolo 1 - Denominazione.

1.1 E' costituita ai sensi del Codice Civile, della legge 383/2000, della legge 6 giugno 2016 n.106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117, l'Associazione di promozione sociale denominata "Comunità Energetica Rinnovabile Capannori" in sigla "CER CAPANNORI" (di seguito "**Associazione**").

1.2 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

Articolo 2 - Sede

2.1 L'Associazione ha sede in Piazza Aldo Moro, 1 55012 Capannori (LU).

Articolo 3 - Durata

3.1 L'Associazione ha durata indeterminata e potrà essere sciolta soltanto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati che, contestualmente, fisserà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale.

3.2 L'anno associativo coincide con l'anno solare.

Articolo 4 - Scopo e Oggetto

4.1 L'Associazione si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

a. la tutela dell'ambiente anche attraverso la diffusione delle energie rinnovabili;
b. il risparmio energetico;
c. la lotta alla vulnerabilità ed alla povertà energetica;
d. l'autosufficienza energetica.

4.2 In particolare, l'Associazione ha l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità agli associati e alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari.

4.3 L'Associazione non ha scopo di lucro e, pertanto, il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra gli associati, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge. La distribuzione della tariffa premio (TIP) riconosciuta dal GSE è consentita e disciplinata dal Regolamento Interno, in quanto restituzione dovuta ai membri della CER e compiuta dal referente della configurazione, sia esso interno che un terzo delegato, in qualità di mandatario senza rappresentanza per quanto riguarda i rapporti con il GSE.

4.4 L'Associazione ha per oggetto:

a. la costituzione e gestione di una Comunità Energetica Rinnovabile di cui all'articolo 31 D.Lgs. 199/2021 e relative disposizioni di attuazione, nonché agli atti regolamentari e tecnici ad esso connessi ("**Normativa Applicabile**").

b. il coordinamento dell'attività dei consociati relativamente alla fase d'acquisto, approvvigionamento, produzione o autoproduzione, stoccaggio, vendita e condivisione, fra i medesimi, di energia elettrica da fonti rinnovabili, di incentivi, di contributi e di detrazioni fiscali, secondo il modello organizzativo delle comunità energetiche rinnovabili, nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite dal decreto legislativo n. 199/2021 e dagli atti regolamentari e tecnici ad esso connessi.

c. Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione può svolgere attività connesse o accessorie e aderire ad altri soggetti giuridici aventi finalità affini o complementari. Può, inoltre, svolgere attività volte al reperimento di finanziamenti e contributi finalizzate all'oggetto sociale nei limiti consentiti dalla normativa vigente. In via accessoria e marginale può svolgere attività commerciali e gli eventuali ricavi conseguiti andranno a copertura dei costi dell'Associazione o ad accrescere il fondo comune. L'Associazione può

concludere convenzioni con operatori del settore energetico al fine di dare esecuzione a progetti inerenti gli scopi sociali.

4.5 L'Associazione può essere titolare in proprio di diritti, autorizzazioni e concessioni amministrative per la costruzione ed esercizio di impianti rinnovabili e la produzione di energia elettrica, e può partecipare a qualsiasi gara indetta da autorità pubbliche o private per ottenere i relativi diritti.

4.6 L'Associazione può compiere tutte le operazioni consentite dalla legge e ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi incluse le operazioni commerciali, industriali, agricole, finanziarie, mobiliari od immobiliari, ritenute necessarie e/o utili. Essa può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società o enti, costituite o costituente, aventi oggetto analogo o connesso al proprio, nei limiti di legge, aventi sede in Italia od all'estero.

4.7 Restano, in ogni caso, espressamente escluse dall'oggetto sociale dell'Associazione l'esercizio d'attività professionale, la raccolta, la sollecitazione del pubblico risparmio, nonché ogni altra attività comunque preclusa dalla legislazione vigente.

Articolo 5 – Attività dell'Associazione

5.1 Per il conseguimento dell'oggetto sociale, l'Associazione potrà, quindi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a. svolgere, attraverso un'organizzazione comune, le fasi e le attività concernenti l'organizzazione della Comunità Energetica Rinnovabile, la costruzione o l'acquisizione di impianti rinnovabili, la produzione, l'autoproduzione, la vendita, con qualsiasi modalità, e la condivisione di energia elettrica, di incentivi, di contributi e di detrazioni fiscali, sotto qualsiasi forma. E ciò potrà avvenire, per quanto riguarda l'energia elettrica, anche mediante la gestione di impianti di produzione e/o di trasporto e/o di distribuzione di energia elettrica, di proprietà dell'Associazione stessa o di proprietà di terzi, provvedendo ad ogni loro

manutenzione direttamente o a mezzo di terzi, stipulando convenzioni e contratti di acquisto, trasporto, vettoriamento, scambio, cessione, di energia elettrica rinnovabile con gli enti produttori e/o distributori, Enti Pubblici Economici, Enti Territoriali e consorzi, ai sensi della vigente normativa;

b. realizzare convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili;

c. realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti allo stoccaggio dell'energia elettrica, ad una sempre maggiore efficienza energetica, al rafforzamento dei servizi di ricarica per veicoli elettrici, alla cumulabilità di incentivi e agevolazioni a favore degli associati per l'uso di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, per l'acquisto di beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici;

d. La Comunità può svolgere il ruolo di Balancing Service Provider (BSP) nel contesto dei servizi ancillari al dispacciamento e, in generale, dei servizi disciplinati dal TIDE (Testo Integrato Dispacciamento Elettrico) ovvero affidare a un terzo tale ruolo con apposita convenzione;

e. Nel partecipare alla Comunità energetica, gli associati mantengono i propri diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore/fornitore energetico. Per gli associati è possibile in ogni momento uscire dalla configurazione e dall'Associazione.

Articolo 6 – Patrimonio ed esercizi sociali

6.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

a. dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;

b. da eventuali contributi, donazioni e lasciti;

c. da eventuali fondi di riserva;

d. dai contributi energetici e dai corrispettivi previsti a favore delle comunità energetiche rinnovabili in ragione della Normativa Applicabile;
e. dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;
f. da eventuali proventi derivanti dalle iniziative attuate e promosse dall'Associazione;
g. da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Articolo 7 – Destinazione dei proventi, degli utili, delle riserve e dei fondi di capitale

7.1 La Tariffa Premio e il Contributo di Valorizzazione, una volta sostenuti i costi necessari alla gestione dell'Associazione e all'esecuzione delle obbligazioni assunte dalla stessa, verranno ripartiti agli associati, secondo apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea. Il regolamento interno dovrà prevedere che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B delle Regole Operative, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

7.2 Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

7.3 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione. La distribuzione della Tariffa Premio e del Contributo di Valorizzazione non rappresentano violazione del divieto di distribuzione di cui al periodo precedente.

Articolo 8 – Esercizio Sociale

8.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

8.2 Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Rendiconto dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci, i quali possono prenderne visione.

Articolo 9 – Soci

9.1 Il numero degli soci è illimitato e, in ogni caso, non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

9.2 La partecipazione all'Associazione è volontaria ed aperta a coloro i quali, essendo in possesso dei requisiti e condividendone in modo espresso gli scopi, ne presentano richiesta.

9.3 I soci si distinguono in:

a. fondatori, ossia coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
b. ordinari, ossia coloro che richiedono l'iscrizione;
c. onorari, ossia coloro che per prestigio, competenza e meriti vengano nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo; tale qualifica ha esclusivamente finalità onorifica.

9.4 I soci facenti parte dell'Associazione devono essere clienti finali consumatori e/o produttori in possesso dei seguenti requisiti:

a. aderire all'Associazione nella sua natura di Comunità Energetica Rinnovabile e avere i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 199/2021 e degli atti regolamentari e tecnici ad esso connessi, in particolare le Regole Operative in materia di CACER;
b. nel caso esercitino poteri di controllo sulla CER, essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale

nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla Comunità Energetica Rinnovabile;

c. nel caso di imprese private, la partecipazione alla CER non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale. Per il soddisfacimento del requisito di cui al presente articolo, è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa privata sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00;

d. l'Associazione, in qualità di Comunità Energetica Rinnovabile è soggetto gestore e referente di una pluralità di configurazioni per l'autoconsumo. I soci partecipano alle configurazioni sulla base della titolarità di punti di connessione ubicati nel perimetro servito dalla medesima cabina primaria;

e. aver dato mandato alla CER per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa.

9.5 I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

9.6 All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e del Regolamento interno, di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo – conseguente alla sua adesione all'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

9.7 L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

9.8 L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in

cui sono state presentate.

9.9 Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Articolo 10 – Diritti e doveri dei soci

10.1 I soci hanno diritto di:

a. partecipare alle assemblee;
b. votare direttamente o per delega alle assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci;
c. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
d. partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
e. usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
f. conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
g. concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
h. conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;

10.2 I soci sono obbligati:

a. a rispettare le norme del presente Statuto ed i regolamenti approvati;
b. a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
c. a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto;

10.3 La qualità di socio si perde, estinguendosi il rapporto individuale, per:

a. recesso;
b. cancellazione per morosità;
c. morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti.

10.4 I soci hanno diritto di recedere in ogni momento dall'Associazione, dandone

comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. o PEC al Presidente.

10.5 Le cause di estinzione del rapporto individuale soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile e ad eventuali disposizioni del regolamento interno. In ogni caso gli associati che abbiano perso o cessato la qualità sono obbligati al pagamento di quanto da loro dovuto alla Associazione.

10.6 A decorrere dalla deliberazione di esclusione o dalla dichiarazione di recesso e nei termini di cui al Regolamento interno, viene meno ogni diritto del socio al riparto dei benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia.

Articolo 11 – Volontari, Dipendenti e Collaborazioni

11.1 L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività.

11.2 L'Associazione può avvalersi della consulenza di società del settore energetico in grado di seguire tutte le fasi dello sviluppo, costruzione, gestione, i rapporti con altre istituzioni pubbliche e private e qualsiasi altra azione utile alla CER.

Articolo 12 – Mandato

12.1 L'acquisizione della qualità di associato sia in sede di costituzione che in seguito, comporta, relativamente alle attività afferenti alla Comunità Energetica Rinnovabile, il conferimento e l'attribuzione all'Associazione e, quindi, al suo Organo Amministrativo, per tutta la durata della medesima, di tutti i poteri necessari o solamente opportuni per il compimento e l'esecuzione dell'attività associativa.

12.2 L'Associazione, nella sua configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile, assume la qualifica di referente della configurazione e di responsabile del riparto ai sensi delle regole operative in materia di CACER approvate dal GSE.

12.3 Al Referente saranno inviate tutte le comunicazioni relative al procedimento di ammissione agli incentivi, ivi comprese le eventuali richieste di integrazione documentale o le eventuali comunicazioni contenenti i motivi ostativi alla qualifica. Al

Referente verranno intestate le fatture attive emesse dal GSE relativamente ai costi amministrativi spettanti allo stesso GSE. Il Referente è poi deputato a emettere fatture nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti.

12.4 Il Referente, nei limiti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dei dati comunicati al GSE, risponde degli eventuali illeciti commessi, con particolare riferimento alle fattispecie previste dall'art. 76 del suddetto decreto.

12.5 Il Consiglio Direttivo può procedere di affidare a un soggetto terzo il ruolo di Referente della configurazione e di responsabile del riparto attribuendoli, tramite contratto, l'incarico di svolgere tutte le attività di cui al presente articolo.

Articolo 13 – Organi Sociali

13.1 Gli organi dell'Associazione sono:

a. l'Assemblea dei soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
d. il Segretario;
e. il Tesoriere.

Articolo 14 – Assemblea dei Soci

14.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e sue decisioni obbligano tutti i soci.

14.2 L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

14.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, per l'esame e l'approvazione del bilancio d'esercizio o della rendicontazione economica.

14.4 L'Assemblea è convocata inoltre:

a. quando il Presidente lo ritenga opportuno;
b. quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei

componenti del Consiglio Direttivo.

14.5 L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno dieci giorni prima a mezzo email, PEC, lettera raccomandata a.r. o consegnata a mano.

14.6 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

14.7 Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice. Per la validità della costituzione dell'Assemblea straordinaria sarà necessaria la presenza di almeno i due terzi (2/3) degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessario la presenza di almeno metà più uno degli associati. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

14.8 Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

14.9 Il Segretario è incaricato di verbalizzare l'Assemblea. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Articolo 15 – Attribuzioni dell'Assemblea

15.1 L'Assemblea in seduta ordinaria:

a. determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
b. approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il rendiconto sociale;
c. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
d. nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
e. nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di

responsabilità nei loro confronti;

g. delibera sull'esclusione degli associati;

h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

i. approva il programma di attività redatto dal Consiglio Direttivo;

j. si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione, fra cui i regolamenti interni;

k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

15.2 L'Assemblea in seduta straordinaria:

a. delibera le modifiche dello Statuto;

b. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'articolo 19 dello Statuto;

c. nomina uno o più liquidatori.

15.3 Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Articolo 16 – Rappresentanza dei Soci in Assemblea

16.1 Ciascun associato ha diritto ad un voto.

16.2 Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di 3 altri associati.

Articolo 17 – Consiglio Direttivo

17.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti sono scelti mediante elezione fra gli associati senza alcuna discriminazione.

17.2 Il Consiglio Direttivo può variare nel numero di tre o cinque.

17.3 Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale a mezzo mail, lettera raccomandata a.r. o consegnata a mano, contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

17.4 I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte.

17.5 Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di esame e approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica nelle modalità previste dal regolamento interno. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, il Presidente o chi per esso convocherà un'Assemblea ordinaria per eleggere un nuovo rappresentante del Consiglio Direttivo.

17.6 Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.

17.7 Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti. Ogni riunione del Consiglio Direttivo è verbalizzata dal Presidente, che cura la conservazione dei verbali.

17.8 Per il funzionamento del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

Articolo 18 – Presidente e Altre Cariche

18.1 Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono assolte dal Consigliere più anziano di età anagrafica. La funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificare il rispetto dello Statuto, presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

18.2 Il Presidente è investito dal Consiglio Direttivo di tutti i poteri per lo svolgimento

dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

18.3 Il Tesoriere è uno dei componenti del Consiglio Direttivo ed ha il compito provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi. Il Tesoriere riveste anche il ruolo di soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.

18.4 Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

18.5 Il Segretario dell'Assemblea è eletto di volta in volta dalla Assemblea e ha il compito della redazione e trascrizione dei verbali.

18.6 Tutte le cariche sono da intendersi a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 19 – Scioglimento

19.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti degli associati; l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

19.2 In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

Art. 20 - Controversie

20.1 Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto o in dipendenza dei rapporti tra gli associati e tra essi e

l'Associazione, l'Organo Amministrativo o i liquidatori, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Lucca.

Art. 21 – Disposizioni Transitorie e Finali

21. 1 Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua sottoscrizione.

21.2 Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

21.2 Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Aggiornato e registrato in data 16-10-2025